



LINEE GUIDA

Legge regionale 29 marzo 2006, n. 9

Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA

**PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE
DEI PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Sommario

Articolo 1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Articolo 2. OBIETTIVI E DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL' ART. 3 DELLA L.R. 9/2006	3
Articolo 3. MODALITA' DI INOLTRO DELLE DOMANDE	3
Articolo 4. ESAME TECNICO	4
Articolo 5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	5
REFERENTI GRUPPO TECNICO	8

Articolo 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) La materia è disciplinata, nella normativa regionale, da:
 - a. Legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 “*Disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico*”;
 - b. Deliberazione 10 novembre 2006, n. 3355 “*Approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4 comma 3, 8 comma 3, e 9, comma 3, della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 “Disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico”*”.
- 2) La materia è disciplinata, nella normativa nazionale, da:
 - a. Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”;
 - b. DPCM 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”.

Articolo 2. OBIETTIVI E DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 3 DELLA L.R. 9/2006

- 1) Il presente documento è redatto al fine di definire la procedura di approvazione dei piani di classificazione acustica comunali stabilendo i termini entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti ¹.
- 2) Si definiscono in particolare le modalità di presentazione dei piani alle strutture regionali al fine dell’espressione del parere di cui al già citato art. 3, della LR 9/2006, le fasi per l’espressione di detto parere e la documentazione richiesta.

Articolo 3. MODALITA’ D’INOLTRO DELLE DOMANDE

- 1) Le Comunità Montane oppure i Comuni, qualora abbiano provveduto singolarmente, al fine dell’espressione del parere circa le proposte di classificazione acustica, devono trasmettere la documentazione prevista dalla deliberazione della GR 3355/2006 congiuntamente e con un’unica lettera di trasmissione alle seguenti strutture regionali competenti in materia di ambiente (Direzione Ambiente), urbanistica (Direzione Urbanistica) e all’ARPA Valle d’Aosta.
- 2) I piani di classificazione acustica, integrati con supporto digitale, dovranno essere consegnati, congiuntamente e con un’unica lettera di trasmissione, completi della seguente documentazione:
 - a. una copia cartacea e una su supporto digitale alla Direzione Ambiente;

¹ LR 19/2007 - Art. 3 (Conclusione del procedimento)

1. Nel caso in cui consegua obbligatoriamente ad una domanda ovvero debba essere iniziato d’ufficio, il procedimento deve essere concluso mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

3. Negli ambiti di rispettiva competenza, **la Giunta regionale** e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono i termini entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti, quando non siano già direttamente disposti per legge, regolamento o altro atto amministrativo generale. I termini sono individuati sulla base di criteri che ne garantiscano la sostenibilità tanto con riguardo agli aspetti organizzativi quanto in rapporto alla natura degli interessi pubblici o privati coinvolti e alla complessità del procedimento. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

- b. una copia cartacea e una su supporto digitale alla Direzione Urbanica;
 - c. una copia cartacea e una su supporto digitale all'ARPA Valle d'Aosta.
- 3) Il termine di **60 giorni** per l'espressione del parere previsto all'art. 3, della LR 9/2006 decorre dalla data di protocollo della domanda completa. Nel caso di trasmissione non congiunta di tale documentazione, i termini per l'espressione dei pareri decorreranno dalla data dell'ultimo protocollo del ricevimento della documentazione completa presso le strutture competenti al rilascio del parere.
- 4) Nel caso di predisposizione dei piani a livello di Comunità Montana sarà il medesimo ente a seguire la procedura e a tenere i contatti con le strutture chiamate ad esprimere un parere nel merito.

Articolo 4. ESAME TECNICO

- 1) Le strutture regionali competenti e l'ARPA, ai fini dell'espressione del parere di competenza, istituiscono un **gruppo tecnico**, il quale esamina congiuntamente la documentazione ricevuta, provvede all'eventuale richiesta di integrazioni ed esprime un unico parere. Tale gruppo tecnico inoltre si rivolge agli enti locali ed ai progettisti quale punto di riferimento per qualsiasi tipo di informazione e/o chiarimento in materia.
- 2) Il gruppo tecnico provvede a valutare la completezza degli elaborati **entro 20 giorni** dal ricevimento del piano. Qualora il gruppo di lavoro ritenga che la documentazione presentata risulti carente di elementi sostanziali tali da non consentire l'espressione del parere, richiede le integrazioni necessarie mediante lettera raccomandata o mediante la convocazione di un riunione con gli interessati stabilendo eventualmente anche i termini per la ricezione della documentazione; in tal caso i termini per l'espressione del parere decorreranno dal ricevimento della documentazione completa. Qualora invece siano necessarie integrazioni ritenute dal gruppo di lavoro, non sostanziali, i termini per il rilascio del parere si considerano sospesi dal momento della richiesta delle integrazioni medesime sino al loro ricevimento entro i termini fissati.
- 3) Nel corso dell'istruttoria di analisi dei piani sarà organizzato un incontro per singoli comuni con i tecnici comunali e i tecnici che hanno redatto la classificazione.

Articolo 5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- 1) A integrazione e specificazione di quanto già disposto con DGR 3355/2006 la documentazione richiesta dovrà essere redatta conformemente alle seguenti indicazioni di tipo tecnico:

a. Cartografia

- la cartografia deve essere predisposta su adeguate basi cartografiche nelle scale grafiche utilizzate per il PRG, sulla base della zonizzazione del piano regolatore vigente oppure sul testo definitivo della variante generale di adeguamento del PRG al PTP ed alla LR 11/1998 trasmesso alla Regione per l'approvazione; scale grafiche diverse saranno accettate solamente per le aree non antropizzate e se contestualmente sarà consegnato il relativo supporto informatico mentre per le zone antropizzate si richiede un maggiore dettaglio alla scala 1:5000 o 1:2000;
- in ottemperanza all'obbligo di procedere alla informatizzazione delle procedure poiché la suddivisione del territorio in UTO si basa sulla zonizzazione del PRG vigente o sulla bozza inviata, è necessario trasmettere anche tutta la documentazione in formato digitale (DWG o SHAPE per i disegni e word o compatibili per i testi). In particolare risulta fondamentale che la tavola di sovrapposizione del PRG con la classificazione acustica sia georeferenziata sulle coordinate UTM ED50.
- E' richiesta inoltre una legenda esplicativa che illustri la corrispondenza tra quanto raffigurato sulla cartografia con quanto riportato nella relazione descrittiva.

b. Definizione delle UTO

Nella relazione deve esserci una descrizione dettagliata delle differenti fasi che hanno portato alla definizione delle UTO e alla loro successiva attribuzione di classe acustica. Ad esempio nell'attribuzione delle classi intermedie (II, III e IV) è necessario specificare dove siano distribuite sul territorio le aree che comprendono attività commerciali e artigianali rispetto ad esempio ad aree ad uso prevalentemente abitativo. E' opportuno che ogni UTO individuata venga descritta in termini di attività e recettori sensibili eventualmente presenti e la tipologia di strade interessate abbia l'indicazione della presunta classificazione rispetto al DPR 142/04.

c. Zonizzazione delle aree urbanizzate

Per le aree urbanizzate la zonizzazione deve seguire la mappa catastale per non avere il caso di una particella divisa dalla zonizzazione stessa. Per le zone non antropizzate, dove le particelle possono essere molto estese, si può procedere a tracciare i confini delle zone associate alle classi indipendentemente dalla mappa catastale.

d. - Aree da destinarsi ad attività temporanee

L'allegato I punto 4.1 della DGR 3355, nonché l'art. 4 comma 1, lettera a), della Legge 447/95 prevedono che le aree che i comuni intendono destinare allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere indicate nella classificazione acustica del territorio comunale. Si

ritiene che tali aree siano indicate sulla cartografia, senza limitarsi alla sola indicazione del nome della località nella relazione descrittiva.

L'indicazione sulla cartografia non dovrà utilizzare campiture diverse da quelle indicate dalla normativa regionale (il punto 4.1 della DGR 3355 indica che "Tali aree vanno generalmente inserite in zone acustiche di classe IV e non possono in ogni caso essere inserite in zone di classe I o II") e dovrà permettere l'individuazione puntuale del sito interessato.

e. Criteri utilizzati per l'individuazione della classe 0

Dovranno essere fornite tutte le indicazioni sui criteri utilizzati per l'inserimento delle aree territoriali omogenee in classe 0 ("Aree remote").

f. Individuazione degli alpeggi

Individuazione degli alpeggi attualmente utilizzati per attività agricola stagionale e possibile loro classificazione a isole come previsto dalla DGR 3355/06

g. Indicazione di aree destinate alla pratica dell'Eliski

L'individuazione degli itinerari per la pratica dell'Eliski, nei Comuni interessati da questa pratica, deve essere riferita alle postazioni di decollo e di atterraggio degli elicotteri nonché alle porzioni di territorio interessate dal sorvolo dei velivoli, in quanto, nell'attività di Eliski le attività dei velivoli sono perfettamente assimilabili ai comprensori sciistici così come definiti ed individuati dalla normativa.

h. Individuazione di attività produttive e infrastrutture in aree remote

Individuazione di attività produttive, come ad esempio centrali idroelettriche, e infrastrutture, come ad esempio siti di radiotrasmissione o depuratori, collocati in aree remote del territorio comunale ed eventuale loro classificazione acustica.

i. Indicazione sulla cartografia degli esercizi commerciali connessi alla frequentazione estiva o invernale

L'indicazione sulla cartografia degli eventuali esercizi commerciali connessi alla frequentazione estiva o invernale in zone rurali e di montagna è necessaria per permettere al meglio la comprensione della dislocazione territoriale di questo tipo di attività.

j. Valutazione della percentuale di popolazione rientrante in ogni classe acustica

L'Allegato I punto 6 comma 3 alla DGR 3355 prevede che la classificazione acustica comprenda, a corredo della relazione di sintesi, la valutazione della percentuale di popolazione rientrante in ogni classe acustica.

k. Fasce cuscinetto

L'utilizzazione sistematica di zone intermedie ad ampiezza costante, con funzione di fasce cuscinetto, non è previsto dalla legislazione regionale. In situazioni dove appare possibile una individuazione dell'estensione di tali zone in modo più aderente all'uso complesso del territorio e al frazionamento catastale dello stesso, è preferibile non utilizzare le suddette fasce.

l. Vie di traffico

La presenza di una via di traffico incide sulla classificazione acustica, nel senso che deve in quest'ultima essere integrata e ne subisce i limiti di classe solo qualora l'infrastruttura del traffico sia funzionalmente connessa al territorio circostante.

(Allegato I, punto 4.3, DGR 3355/06). Negli altri casi alle vie di traffico sono associate fasce di pertinenza acustica come previsto dal D.P.R. 142 del 30 marzo 2004 e non si ritiene opportuna una classificazione specifica del territorio circostante.

- 2) La relazione tecnica descrittiva deve fornire tutte le informazioni necessarie ad una esaustiva lettura e comprensione della cartografia e dell'attribuzione delle aree del territorio comunale alle classi previste dal DPCM 14/11/1997.

REFERENTI GRUPPO TECNICO

Direzione Ambiente

Via Promis 2/A

11100 Aosta

Direttore *arch. Fulvio Bovet*

Tel. 0165.272830

Collaboratore *arch. Sara Pinet*

Tel. 0165.272827

Direzione Urbanistica

Via Promis 2/A

11100 Aosta

Direttore *arch. Annalisa Béthaz*

Tel. 0165.272745

Istruttore tecnico *arch. Sabrina Réan*

Tel. 0165.272748

ARPA VALLE D'AOSTA

Sezione Agenti Fisici

Loc. Grande Charrière 44,

11020 Quart (Ao)

Direttore Tecnico *Dott. Giovanni Agnesod*

Tel. 0165.278571

Area rumore ambientale *Ing. Marco Cappio Borlino*

Dott. Filippo Berlier

Daniele Crea

Christian Tibone

Christian Tartin

Tel. 0165.278573/4